In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39551/2026
Roma, lì, 10/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent.n.sez.1248/2026
Emilia Anna Giordano	CC	-07/10/2026
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 24949/2026
Paolo Di Geronimo		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[redacted]

avverso l'ordinanza emessa in data 01/07/2026 dal Tribunale per i minorenni di Firenze;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale per i minorenni di Firenze ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [redacted] avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dei minorenni di Firenze, che in data 15 giugno 2026 ha disposto nei confronti della medesima la misura cautelare del collocamento in comunità in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale commessi a [redacted] in data 12 giugno 2026.

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

2. L'avvocato [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso questa ordinanza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare più afflittiva.

Il Tribunale ha confermato l'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità senza spiegare adeguatamente per quali ragioni le misure meno gravose previste dal sistema processuale penale minorile, quali le prescrizioni previste dall'art. 20 d.P.R. n. 448 del 1988 o la permanenza in casa ai sensi dell'art. 21 d. P.R. cit., sarebbero state inidonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisate nel caso di specie.

Ad avviso del difensore, il Tribunale del riesame avrebbe utilizzato formule generiche sull'inadeguatezza delle misure cautelari meno afflittive e non sarebbe stata svolta una concreta valutazione individualizzata delle prescrizioni applicabili.

Il collocamento in comunità, quale misura custodiale residuale, sarebbe, dunque, stato disposto in violazione dei principi di gradualità, proporzionalità ed *extrema ratio* propri del processo minorile.

La motivazione sull'inidoneità delle misure meno afflittive sarebbe, pertanto, meramente apparente.

2.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, formulato il giudizio di pericolosità della minore in modo astratto e senza fondarlo su elementi concreti e attuali.

Il pericolo di reiterazione sarebbe stato inferito principalmente dall'episodio contestato e da generici riferimenti a frequentazioni e precedenti segnalazioni; il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente i percorsi educativi e gli interventi già attivati dai servizi sociali.

Non sarebbero stati individuati, inoltre, elementi nuovi e attuali tali da giustificare la necessità della misura custodiale.

2.3. Il difensore, con il terzo motivo, ha eccepito l'erronea applicazione del principio di gradualità delle misure cautelari minorili.

Il sistema minorile impone «una progressione "a cascata"» delle misure cautelari e il Tribunale si è attestato sulla soluzione più afflittiva, senza verificare concretamente la praticabilità di misure intermedie.

E' stato, infatti, ritenuto automaticamente necessario il collocamento in comunità sulla base della sola inadeguatezza del contesto familiare, senza valutare

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

un sistema di prescrizioni stringenti accompagnato dalla permanenza in casa e dal controllo dei servizi minorili.

Il Tribunale ha, inoltre, semplicemente recepito l'affermazione del Giudice per le indagini preliminari in ordine all'inidoneità delle misure cautelari meno gravose senza un autonomo approfondimento.

3. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 9 settembre 2026, il Procuratore generale, Francesca Ceroni, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato l'inosservanza dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo di recidiva.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato esame di merito in ordine ai punti censurati, non consentito nel giudizio di legittimità.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (*ex plurimis*: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01).

Il Tribunale per i minorenni ha, peraltro, desunto il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione del reato dalle condotte poste in essere dalla minore (spendita di banconote false e successiva resistenza ai danni dei pubblici ufficiali intervenuti e lesioni di due agenti), rilevando che la stessa «già all'età di sedici anni si è orientata ad opporsi in modo sistematico al rispetto delle ordinarie regole di convivenza civile».

Il Giudice per le indagini preliminari, nell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare, ha rilevato che la ricorrente è stata «già

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdfd5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

denunciata a piede libero per analoghi reati» commessi nel settembre 2025 e nell'aprile 2026.

4. Il difensore, con il primo motivo, ha dedotto l'inosservanza degli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare più afflittiva e, con il terzo motivo, ha eccepito l'erronea applicazione del principio di gradualità delle misure cautelari minorili.

5. I motivi sono inammissibili.

Il Tribunale ha rilevato come «l'attuale soluzione comunitaria rappresenti - molto di più rispetto al contesto familiare ovvero all'applicazione di mere prescrizioni- l'unica autentica possibilità di riuscire ad arginare un pericoloso percorso involutivo, che potrebbe determinare la giovane a proseguire nel commettere reati della stessa specie» (pag. 5 della motivazione dell'ordinanza impugnata).

Nella valutazione non illogica del Tribunale, in ragione delle condotte illecite della ricorrente e dell'incapacità della famiglia di origine di tutelarla, tanto che pende un procedimento finalizzato alla decadenza della responsabilità di entrambi i genitori, «la situazione della giovane è realmente critica, e… soltanto l'attuale misura cautelare è in grado di creare le condizioni per attuare un autentico percorso di recupero» (pag. 4 della motivazione dell'ordinanza impugnata).

La pericolosità della ricorrente, dunque, non potrebbe essere contenuta a mezzo di mere prescrizioni o della permanenza in un ambito familiare, ritenuto radicalmente inidoneo.

Le censure formulate dalla ricorrente, essendo volte a pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze indiziarie, esulano dal sindacato di legittimità della Corte di cassazione.

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese del presente procedimento, in quanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da persona che, al momento del fatto, era minore degli anni diciotto, non comporta né la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né quella al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende (*ex plurimis*: Sez. 1, n. 1977 del 26/03/1996, Casano, Rv. 204684-01).

P.Q.M.

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 7/10/2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Fabrizio D'Arcangelo — Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

Firmato Da: FABRIZIO D'ARCANGELO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6c779fdf5d6bddff - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165